NUOVO ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 57

Dimissioni dal corso per la nomina a commissario di polizia

Sono dimessi dal corso i commissari in prova che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non superano gli esami del corso;

c) non sono dichiarati idonei al servizio di polizia per il numero e la gravita' delle sanzioni disciplinari riportate;

d) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non consecutivi, e di novanta giorni per infermita' contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso il commissario in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica.(30) I commissari in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso i commissari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia.

Versione in vigore dal 11 giugno 1998, non più in vigore dal 5 dicembre 2000 · versione 30

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Estremi	Legge 1 aprile 1981, n. 121
Capo	IV — Ammissione, istruzione e formazione del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(30) La Corte Costituzionale con sentenza 20 maggio- 3 giugno 1998 n. 195 (in G.U. 1 s.s. 10/06/1998 n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 57, lettera d) della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), nella parte in cui non consente all'Amministrazione di ammettere ad un altro corso successivo i commissari in prova che siano stati assenti per piu' di novanta giorni per infermita' contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneita' psicofisica".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dell-amministrazione-della-pubblica-sicurezza/art-57-dimissioni-dal-corso-per-la-nomina-a-commissario-di-polizia/versione/30

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it